

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIBAUDO, FURFARO.

Interventi a sostegno delle madri con disabilità

Presentata il 10.05.23

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a tutelare il diritto alla maternità delle donne con disabilità assicurando il supporto sia durante la gravidanza che nel periodo post partum di personale professionalmente formato operante nelle diverse tipologie dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Art. 2.

(Percorso di accompagnamento alla gravidanza e al post-partum per le donne con disabilità)

1. Al fine di assicurare il diritto alle donne con disabilità di poter gestire la propria gravidanza e di poter partorire in piena sicurezza è definito un percorso di accompagnamento alla gravidanza e al post-partum attraverso la predisposizione di linee guida nazionali.
2. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, definisce le linee guida di cui al comma 1 nonché il relativo codice di esenzione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie che, oltre a quelle già previste dai Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 per la gravidanza a rischio (M50), sono inserite nel nuovo percorso di accompagnamento.
3. Le linee guida di cui al comma 1 devono assicurare le necessarie prestazioni terapeutiche e fisioterapiche, anche domiciliari, in relazione al grado di disabilità delle neo mamme e il supporto della figura della puericultrice o del puericultore per i primi tre anni di vita del bambino, che accompagni la madre nella soluzione dei bisogni propri e del neonato impiegando, per quanto possibile, le proprie capacità fisiche.

Art. 3.

(Misure a sostegno della maternità)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 20, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3 bis) fermo restando quanto previsto dal comma 1, le lavoratrici madri con disabilità, accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, possono ugualmente usufruire della medesima flessibilità o chiedere, qualora la mansione lavorativa lo consenta lo svolgimento di questa in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017 n. 81 anche se inserite in un percorso di accompagnamento, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
 - b) all'art. 33, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

1 bis) la lavoratrice madre con disabilità accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni. In tal caso, il congedo parentale può essere fruito in alternativa dal padre, se facente parte del medesimo nucleo familiare, per un periodo complessivamente non superiore ad un anno.

Art. 4.

(Sportelli informativi regionali e help line dedicata)

1. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 definisce le modalità attraverso le quali realizzare un servizio informativo e di consulenza sulla disabilità e sull'invalidità a favore delle persone disabili, dei loro familiari sul proprio territorio, anche attraverso la predisposizione di appositi sportelli informativi sui servizi offerti dalle diverse Istituzioni, a partire dai Comuni e dalle associazioni riconosciute, e sulle strutture sanitarie idonee all'accoglienza e alla fruizione dei servizi alle madri con disabilità.
2. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro con delega alla Disabilità e con la conferenza stato regioni e province autonome istituisce con proprio decreto un numero unico nazionale che possa offrire assistenza e consulenza telefonica, anche notturna, di ostetriche, fisioterapisti e consulenti per l'allattamento alle madri con disabilità nel periodo della gravidanza e del post-partum, anche in collegamento con gli sportelli informativi di cui al comma 1.

Art. 5.

(Fondo per l'accessibilità per madri con disabilità)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il “Fondo per l'accessibilità per madri con disabilità” con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 al fine di garantire l'accessibilità alle cure sanitarie, alle strutture e alle apparecchiature diagnostiche dei reparti di ostetricia e ginecologia, dei consultori alle madri con disabilità.
2. Al fine di una migliore fruibilità dei beni, degli spazi e dei servizi di cui al comma 1 questi devono essere progettati secondo i principi dello Universal Design e i materiali di informazione e comunicazione necessari per il percorso di accoglienza devono essere accessibili e fruibili da tutte le donne con le diverse disabilità.
3. Al fine di una efficace individuazione e corretta presa in carico dei bisogni specifici delle pazienti con disabilità nonché al fine di assicurare programmi specifici e una migliore qualità nell'assistenza durante la gravidanza e il post-partum, ogni anno il 30 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono destinate alla formazione di apposite équipe medico-sanitaria.
4. Con decreto del Ministro della Salute, sentito il Ministro con delega alla disabilità e di concerto con la Conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Balzano sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Accessibilità dei servizi antiviolenza e dei servizi a supporto delle donne con disabilità)

1. Il fondo di cui all'art. 5 può essere impiegato per garantire l'accessibilità dei servizi antiviolenza e dei servizi a supporto delle donne con disabilità. Le pubbliche amministrazioni, nella stipula dei bandi di assegnazioni di spazi per i centri antiviolenza e per l'accesso ai finanziamenti pubblici, devono tenere conto delle barriere architettoniche, comunicative e della formazione del personale per l'accoglienza di donne e madri con disabilità.

Art. 7.

(Incentivi alle imprese)

1. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri con disabilità ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo

di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite massimo di euro 16.000 annui.

Art. 8.

(Campagna di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni)

1. Il Ministro con delega alla disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro delle Pari Opportunità e il Ministero dell'Istruzione, con il supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, promuove con proprio decreto campagne o programmi nazionali di sensibilizzazione per combattere stereotipi diffusi in ambito scolastico, in famiglia, nel mondo del lavoro, nella popolazione generale, con particolare riguardo verso le discriminazioni generate dall'intersezione tra genere e disabilità, nonché verso per i pregiudizi legati alla sfera sessuale e riproduttiva.

Art. 9.

(Raccolta e monitoraggio dei dati)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito delle proprie risorse e al fine di fornire alle autorità competenti strumenti conoscitivi utili a progettare e realizzare politiche di inclusione delle madri con disabilità, assicurano il rilascio, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica che certifichi il numero di madri con disabilità, la loro distribuzione sul territorio nazionale, la disaggregazione dei dati anche per la variabile delle diverse disabilità.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge, nonché gli effetti sull'occupazione e sulla parità di genere, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro con delega alla Disabilità istituisce una banca dati, consultabile, su richiesta, anche da parte di esponenti del mondo scientifico e accademico, per la raccolta e l'analisi dei dati sulle condizioni delle donne con disabilità, e delle madri in modo particolare.
3. All'art. 2 della legge n. 53 del 5 maggio 2022, al comma 5 è aggiunta la seguente lettera:
c) il rilevamento e la valutazione della diffusione, della gravità e delle conseguenze del fenomeno della violenza di genere ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità, anche attraverso la disaggregazione dei dati per le diverse disabilità.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.